



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

10118/08--

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Risarcimento danni  
da illecito

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele VARRONE - Presidente -

**R.G.N. 4624/04**

Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -

Dott. Maurizio MASSERA - Rel. Consigliere -

*Cron. 10118*

Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -

*Rep. 2689*

Dott. Raffaele FRASCA - Consigliere -

**Ud.10/03/08**

ha pronunciato la seguente

**contributo  
unificato**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DEODATI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DEODATO, difeso dall'avvocato PAOLO MARIA CHERSEVANI, con procura speciale del dott. Luigi Martinari in Roma, 11/02/2004; REP.N.6146;

- *ricorrente* -

**contro**

MINISTERO DELL'AMBIENTE ED IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri p.t., elettivamente domiciliato in ROMA presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello stato da cui è difeso per legge;



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1261/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione IV civile emessa il 18/6/2003, depositata il 29/08/03; RG.619/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/08 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;

udito l'Avvocato ALFREDO PISCITELLI ( per delega Avv. Paolo Maria Chersevani );

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 9 giugno 2000 il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dell'Ambiente, condannava in solido la Deodati S.r.l., Michele Deodati e Angelo Di Lascio a ripristinare l'alveo del fiume Piave e a risarcire il danno quantificato in €. 180.000.000, oltre interessi.

Con sentenza in data 18 giugno - 29 agosto 2003 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile l'appello della Deodati S.r.l. e rigettava quello di Michele Deodati, con aggravio di spese.

La Corte territoriale osservava per quanto interes-



sa: le amministrazioni avevano inequivocabilmente agito anche contro la Deodati S.r.l., società all'epoca certamente esistente; il Deodati era stato convenuto in giudizio in proprio, quale coautore e corresponsabile della illegittima escavazione e sottrazione di materiali inerti; le escavazioni erano state eseguite da maestranze alle sue dipendenze; la liquidazione del danno appariva corretta; il risarcimento per equivalente riguardava un pregiudizio che non poteva trovare ristoro nel tardivo ripristino dello stato dei luoghi; la relativa responsabilità aveva carattere solidale.

Avverso la suddetta sentenza il Deodati ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Illustrati con memoria.

I due Ministeri hanno resistito con unico controricorso.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazioni, anche ripetute, degli artt. 112, 116, 183 c.p.c., 2042, 2049, 2697 e 2700. c.c., sulla base di una serie di argomentazioni, alcune delle quali manifestamente inconferenti, come quelle concernenti la posizione della Deodati S.r.l. nonché quella di Angelo Di Lascio, soggetti estranei al presente giudizio, quelle attinenti alle affermazioni e alla statuizione del Tri-



bunale, quelle relative all'asserito contrasto tra la motivazione delle due sentenze, formando solo quella della Corte di Appello oggetto di esame.

Per il resto si osserva: l'accertamento della qualità in virtù della quale il Deodati era stato convenuto in giudizio importa interpretazione della domanda e rende necessaria la lettura degli atti, attività riservate ai giudici di merito. Il ricorrente non ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, omettendo di fornire alla Corte gli elementi necessari per poter verificare la correttezza al riguardo della valutazione della Corte territoriale.

Il titolo della responsabilità del ricorrente è stato adeguatamente individuato dalla Corte territoriale, nelle cui affermazioni non è ravvisabile alcuna violazione di norme processuali o sostanziali. Essa ha spiegato che l'illecito è stato sicuramente posto in essere da suoi dipendenti nella esistenza certa di un nesso di occasionalità necessaria tra illecito e rapporto che li legava al Deodati, che, dunque, costui doveva risponderne ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Dal testo della sentenza impugnata non risulta che l'originaria domanda avanzata dai due Ministeri fosse limitata al profilo di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. e il ricorrente (vedi il principio di auto-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or 'G', located on the right side of the page.



sufficienza del ricorso per cassazione) non ha fornito elementi idonei ad inferirne il contrario. Ne consegue l'irrilevanza della diversa statuizione del Tribunale, ben potendo - nella riferita situazione - la Corte qualificare diversamente il fatto rappresentato e dovendo il vizio di contraddittorietà della motivazione essere intrinseco alla sentenza impugnata, per cui esso non è ravvisabile nella ipotesi di difformità di essa rispetto a quella di primo grado.

Il riferimento al verbale di sopralluogo redatto dalla polizia giudiziaria attiene al merito della vicenda ed è, quindi, inammissibile in sede di legittimità.

Ne consegue l'infondatezza della censura.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento a violazione degli artt. 2697, 2729, 2700 c.c..

La censura, esplicitamente riferita all'argomento trattato con il terzo motivo di appello, si incentra esplicitamente sulla ricostruzione storica dei fatti delle illecite escavazioni e già per questo si pone al di fuori delle questioni sindacabili nel giudizio di legittimità.

La lettura delle argomentazioni addotte a sostegno induce a ritenere che principale bersaglio di esse sia



- inammissibilmente - la sentenza di primo grado. Esse concernono la determinazione delle escavazioni ascrivibili all'impresa del ricorrente. La Corte di Appello ha spiegato le ragioni che l'hanno indotta a condividere l'apprezzamento del Tribunale. La contestazione del ricorrente si avvale - inevitabilmente - di ampi riferimenti alle risultanze processuali, la cui valutazione è inibita alla Corte di Cassazione.

Non induce a diversa statuizione neppure l'asserita violazione dell'art. 2700 c.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale con riferimento alla individuazione della dipendenza (dalla Deodati S.r.l. e non dal Deodati personalmente) delle maestranze che hanno eseguito le escavazioni.

Il verbale della polizia giudiziaria fa fede di quanto compiuto direttamente e da quanto personalmente verificato. Ma la individuazione della titolarità di un rapporto giuridico è questione di diritto, oltre che di fatto, su cui legittimamente il giudice può pronunciarsi in modo difforme dalle risultanze di un verbale di polizia giudiziaria.

Anche la determinazione della quantità delle escavazioni e l'attribuzione di esse ad un soggetto piuttosto che un altro sono questioni squisitamente di merito, non consentite nello scrutinio di legittimità.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or 'L', located on the right side of the page.



Anche la censura sopra esaminata risulta, dunque, infondata.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 18 legge 349 del 1986 e vizio di motivazione circa il risarcimento del danno sia in forma specifica, sia per equivalente.

Depurata ancora una volta dei riferimenti alla sentenza di primo grado, la censura si appalesa infondata. La motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria poiché la mancata prova della precedente esistenza di vegetazione non esclude la configurabilità del danno ambientale (la Corte di Appello ha argomentato al riguardo).

Non è ravvisabile neppure l'asserita duplicazione risarcitoria. Infatti il ripristino dello stato dei luoghi non elimina il pregiudizio protrattosi per nove anni.

D'altra parte (fin da Cass. n. 9211 del 1995) questa Corte ha stabilito che, con riguardo ad azione di risarcimento del danno ambientale, promossa da un Comune a norma dell'art. 18 legge n. 349 del 1986, nella prova dell'indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considera-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a smaller, less distinct character.



to in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione "in sé" del bene ambientale

Pertanto (Cass. n. 1087 del 1988) in casi come quello di specie si può verificare sia un danno prettamente patrimoniale ai singoli beni, pubblici o privati, sia un danno all'ambiente, bene di natura pubblicistica, unitario e immateriale.

Quanto all'entità della somma liquidata è evidente che si tratta di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.

Pertanto il ricorso va rigettato, con aggravio delle relative spese, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €. 4.100,00, di cui €. 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Roma 10.3.2008.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente.

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

8

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 17 APR. 2008  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista